

Città di Piedimonte San Germano



(Provincia di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Prot. n. 6345 Ordinanza n.6

Oggetto: Attività di intrattenimento musicale occasionale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, circoli privati, esercizi ricettivi . Limitazioni orari .

IL SINDACO

Premesso

- Che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio di Piedimonte San Germano, non solo perché con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani la possibilità di divertirsi entro i confini comunali attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di allietamento, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali a cui potrebbero esporsi non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente richiesta);
- Che tali attività, però, possono costituire, anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze;

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la L.R. 03 agosto 2001 n. 18;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 64 dell'11.11.2009 con il quale è stato approvato il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011 (semplificazione della documentazione di impatto acustico per le piccole e medie imprese);

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

Visti:

- I poteri di ordinanza conferiti al Sindaco dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La L.R n. 21/2006 ed il relativo regolamento di esecuzione;
- il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1;
- L'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773;
- La legge 21 novembre 1981, n. 689;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;